

Articolo 3. Oggetto di tutela

1. Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature pubbliche e private, ed in particolare:

1. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore a:
 - a) 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B, C e D
 - b) 50 cm (157 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo E.

2. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1,30 m di altezza dal colletto.

1. Sono inoltre previste tutele specifiche per gli "alberi di grande rilevanza" definiti al precedente art.2.
2. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti commi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree dei tronchi superiori ai 10 cm.